

# Acquisto del credito a ostacoli: dimenticate Sgr, Sim e Sicaf

## Intermediari

Dai cessionari «qualificati» esclusi operatori soggetti alla vigilanza di Bankitalia

**Marco Piazza**

Il meccanismo di circolazione dei bonus edilizi in vigore dal 26 febbraio 2022 dimentica di annoverare le società di gestione del risparmio e altri soggetti a vigilanza della Banca d'Italia fra gli intermediari che possono rendersene acquirenti dopo la prima cessione; inoltre restringe eccessivamente la platea degli utilizzatori finali del credito.

Il meccanismo vigente è contenuto nell'articolo 1 del Dl 13/2022 che – abrogando l'articolo 28, comma 1, del Dl 4/2022 che aveva bloccato le cessioni plurime – ha cercato di mediare fra l'esigenza di consentire la trasferibilità dei bonus e quella di impedirne un utilizzo fraudolento.

In estrema sintesi, il credito d'imposta può essere ceduto una prima volta a qualsiasi soggetto. Lo stesso credito – che viene appositamente tracciato – non può essere ceduto ulteriormente più di due volte, e solo nei confronti di banche e società appartenenti a gruppi

In questo modo, da un lato si impedisce a questi soggetti di utilizzare direttamente il credito acquistandolo da un soggetto diverso da chi ha sostenuto la spesa o dal suo fornitore che abbia praticato lo sconto in fattura; dall'altro – e questo è un aspetto altrettanto critico – li si esclude dal novero degli operatori che possono intervenire nella circolazione dei crediti.

Non solo. Dopo la prima cessione, gli unici contribuenti che potranno beneficiare del credito d'imposta saranno gli intermediari qualificati poiché questi non potranno, a loro volta, cederli ad altre tipologie di acquirenti (imprese industriali, commerciali, eccetera). Se non che si ha notizia che molti potenziali cessionari non sono già ora più disposti ad acquistare i crediti perché non prevedono di avere in futuro debiti d'imposta sufficienti per garantire la compensazione. Ricordiamo in proposito che molte



**Ammesse solo banche e società di gruppi bancari, assicurazioni e intermediari finanziari inseriti nell'albo del Tub**

banche stanno fruendo massicciamente della possibilità di trasformare alcune tipologie di imposte differite attive in crediti d'imposta. In questo contesto, l'intervento del legislatore, quindi rischia di intrar-

bancari, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. A questi fini, il cosiddetto sconto in fattura operato dal fornitore non è considerato una cessione del credito. Quindi il fornitore che pratica al cliente lo sconto in fattura può utilizzare il credito direttamente o cederlo a chiunque. Successivamente lo stesso credito può essere trasferito solo nei confronti dei soggetti finanziari citati, ma per non più di due volte.

Probabilmente per una svista, fra i cessionari «qualificati» elencati nella norma non sono stati compresi numerosi operatori che, al pari delle banche, sono soggetti alla vigilanza della banca d'Italia e quindi offrono le stesse garanzie di correttezza offerte dalle banche. Fra questi, oltre, agli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, gli operatori del microcredito e i confidi minori, vi sono le Sgr, e le Sim non appartenenti a gruppi bancari e le Sicaf.

legislatore, quindi rischia di introdurre ostacoli eccessivi rispetto all'obiettivo di impedire le frodi.

Va considerato, a questo proposito che alcune Sgr hanno già attivato con successo fondi comuni d'investimento specializzati nell'acquisto di bonis edilizi con l'intento di contribuire a rivitalizzare l'economia del territorio. L'impossibilità di cedere i crediti acquistati a soggetti diversi dalle banche finisce con vanificare un intento apprezzabile anche sul piano socio economico.

Il contenuto del Dl 13/2022 con un emendamento presentato dal governo dovrebbe essere inserito nel Dl 4/2022. Sono stati, inoltre, presentati numerosi subemendamenti miranti ad attenuare le dannose rigidità del sistema sopra evidenziate. Si spera quindi che, in sede di conversione del decreto (entro il termine del 28 marzo), la vicenda trovi un soddisfacente assetto definitivo.